

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 293/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 293/02	Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata ⁽¹⁾	2
2002/C 293/03	Comunicazione della Commissione riguardante le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie ⁽¹⁾	3
2002/C 293/04	Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie ⁽¹⁾	4
2002/C 293/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3024 — Bain Capital/Rhodia) ⁽¹⁾	5
2002/C 293/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2980 — Cargill/AOP) ⁽¹⁾ ...	6
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Corte EFTA	
2002/C 293/07	Ricorso presentato il 30 luglio 2002 da Technologien, Bau- und Wirtschaftsberatung GmbH e The Bellona Foundation contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-2/02)	7
2002/C 293/08	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla trentaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (proroga della validità delle norme in materia di aiuti a favore di ricerca e sviluppo)	7
	Autorità di vigilanza EFTA	
2002/C 293/09	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni)	8

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Parlamento europeo

2002/C 293/10

Atti della sessione del 27-28 febbraio 2002 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 E

9

Commissione

2002/C 293/11

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

10

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 novembre 2002

(2002/C 293/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9927	LVL	lats lettoni	0,5983
JPY	yen giapponesi	120,57	MTL	lire maltesi	0,4148
DKK	corone danesi	7,4263	PLN	zloty polacchi	3,9472
GBP	sterline inglesi	0,6413	ROL	leu rumeni	33265
SEK	corone svedesi	9,0608	SIT	tolar sloveni	229,7227
CHF	franchi svizzeri	1,4757	SKK	corone slovacche	41,824
ISK	corone islandesi	85,68	TRL	lire turche	1551000
NOK	corone norvegesi	7,275	AUD	dollari australiani	1,7829
BGN	lev bulgari	1,9529	CAD	dollari canadesi	1,5628
CYP	sterline cipriote	0,57241	HKD	dollari di Hong Kong	7,7416
CZK	corone ceche	30,948	NZD	dollari neozelandesi	2,0123
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7496
HUF	fiorini ungheresi	236,76	KRW	won sudcoreani	1178,83
LTL	litas lituani	3,4517	ZAR	rand sudafricani	9,1365

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata

(2002/C 293/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾ con lo scopo di facilitare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, modificata dalla direttiva 2001/19/CE ⁽²⁾, in particolare dall'articolo 42, prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

L'Irlanda ha notificato 16 termini da modificare per questo Stato membro nell'elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche.

L'allegato C della direttiva 93/16/CEE, modificata dalla direttiva 2001/19/CE, è modificato come segue:

- 1) al punto «neurologia», per l'Irlanda il termine è:
«neurosurgery»;
- 2) al punto «oftalmologia», per l'Irlanda il termine è:
«ophthalmic surgery»;
- 3) al punto «ortopedia», per l'Irlanda il termine è:
«trauma and orthopedic surgery»;
- 4) al punto «anatomia patologica», per l'Irlanda il termine è:
«histopathology»;
- 5) al punto «radioterapia», per l'Irlanda il termine è:
«radiation oncology»;
- 6) al punto «immunologia», per l'Irlanda il termine è:
«immunology (clinical and laboratory)»;
- 7) al punto «chirurgia plastica», per l'Irlanda il termine è:
«plastic, reconstructive and aesthetic surgery»;
- 8) al punto «chirurgia toracica», per l'Irlanda il termine è:
«thoracic surgery»;
- 9) al punto «ematologia generale», per l'Irlanda il termine è:
«haematology (clinical and laboratory)»;
- 10) al punto «venerologia», per l'Irlanda il termine è:
«genito-urinary medicine»;
- 11) al punto «radiologia», per l'Irlanda il termine è:
«radiology»;
- 12) al punto «geriatria», per l'Irlanda il termine è:
«geriatric medicine»;
- 13) al punto «malattie infettive», per l'Irlanda il termine è:
«infectious diseases»;
- 14) al punto «igiene e medicina preventiva», per l'Irlanda il termine è:
«public health medicine»;
- 15) al punto «medicina infortunistica», per l'Irlanda il termine è:
«emergency medicine»;
- 16) al punto «neurofisiologia», per l'Irlanda il termine è:
«clinical neurophysiology».

⁽¹⁾ GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1.

Comunicazione della Commissione riguardante le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2002/C 293/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Qui di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Arriva Tog A/S
Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze

Jernbanetilsynet
Vester Voldgade 123, 3. sal
DK-1552 København V

3. Data della decisione

31 ottobre 2002

Primo rilascio

Sospensione

Revoca

Modifica

4. Numero della licenza

J. Nr. 301/2-2

5. Condizione e obblighi

—

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Vibeke Richter, (45) 33 95 43 34, (45) 33 14 18 35, vir@jernbanetilsynet.dk

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2002/C 293/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Tågåkeriet i Bergslagen AB
Bangårdsgatan 2
S-681 30 Kristinehamn.

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Järnvägsinspektionen
Box 858
S-781 28 Borlänge.

3. Data della decisione

22 ottobre 2002.

Primo rilascio
Sospensione
Revoca
Modifica

4. Numero della licenza

J 02-1820/TR10.

5. Condizioni e obblighi

—

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Ulrik Bergman (46) 243 44 60 16, (46) 243 44 60 05, registrator@jarnvagsinsp.se,
www.jarnvagsinsp.se

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3024 — Bain Capital/Rhodia)

(2002/C 293/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Bain Capital Fund VII-E LP («Bain Capital» — USA), controllata da Bain Capital Investors, LLC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di parte dell'impresa Rhodia SA («Rhodia» — France) mediante acquisto di azioni o quote di una società di nuova costituzione cui saranno state trasferite le attività in oggetto.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Bain Capital: fondo di investimento,

— Rhodia: attività industriali e commerciali in Europa in relazione a prodotti chimici di base — incluso fenolo, acido cloridico e cenere della soda

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3024 — Bain Capital/Rhodia, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2980 — Cargill/AOP)**

(2002/C 293/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Cargill Incorporated («Cargill», USA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di Associated Oil Packers bvba (AOP), impresa attualmente controllata congiuntamente da Cargill e Vandemoortele NV mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Cargill: commercio prodotti di base, elaborazione di prodotti di base, produzione e marketing di componenti necessarie per l'agricoltura e marketing di ingredienti non di marca per cibi,

— AOP: imballaggio di oli vegetali con attività in Belgio, Francia, Germania e Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2980 — Cargill/AOP, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CORTE EFTA

Ricorso presentato il 30 luglio 2002 da Technologien, Bau- und Wirtschaftsberatung GmbH e The Bellona Foundation contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-2/02)

(2002/C 293/07)

Un ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA è stato proposto alla Corte EFTA il 30 luglio 2002 da Technologien, Bau- und Wirtschaftsberatung GmbH e The Bellona Foundation, rappresentati da Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm, St. Olavs gate 21A, N-0165 Oslo.

I ricorrenti chiedono alla Corte di:

1. annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 31 maggio 2002, sulla notifica di una proposta di regole di ammortamento modificate della legge sulla fiscalità del settore petrolifero per apparecchiature di produzione e condutture per il gas collegate a nuovi impianti su larga scala per il gas naturale liquefatto (GNL) siti nella contea di Finnmark o nei comuni di Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa o Kvænangen nella contea di Troms e applicazione di tali regole al progetto di Snøhvit (aiuto n. 020.500.041) (Norvegia); e
2. condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno:

- L'articolo 5.2(1) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA dispone che l'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta ad avviare la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte qualora nutra dubbi sulla compatibilità di un aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE.
- L'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE dispone che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse», possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.
- I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA ha abusato dei propri poteri ed ha violato principi generali del diritto comunitario.

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla trentaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (proroga della validità delle norme in materia di aiuti a favore di ricerca e sviluppo)

(2002/C 293/08)

Con decisione del 26 luglio 2002, l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso che il capitolo 14, paragrafo 14.9(2), degli orientamenti sugli aiuti di Stato, aiuti a favore di ricerca e sviluppo, adottati il 15 maggio 1996, recita come segue:

«I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2005.»

Gli Stati membri dell'EFTA sono stati informati.

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

(Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni)

(2002/C 293/09)

Data di adozione della decisione:	10 luglio 2002
Stato EFTA:	Norvegia
Aiuto n.:	SAM 030.02.003
Denominazione:	Regime speciale di rimborso a favore di navi traghetto iscritte al Registro navale norvegese ordinario (NOR) e impegnate nel commercio estero
Obiettivo:	Prevenire la perdita di posti di lavoro e garantire il mantenimento dell'occupazione sulle navi traghetto impegnate nel traffico internazionale e iscritte al NOR
Base giuridica:	Bilancio dello Stato per il 2002 (St.prp.no 1 2001-2002), provvedimenti approvati dal ministero del commercio e dell'industria («Regelverk for forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk») e orientamenti adottati dalla direzione del traffico marittimo
Importo dell'aiuto:	120 milioni di NOK (luglio-dicembre 2002) (circa 16 milioni di EUR)
Durata:	Illimitata (il regime è oggetto di decisione annuale del Parlamento norvegese in occasione dell'approvazione del bilancio dello Stato)

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

**Atti della sessione del 27-28 febbraio 2002 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
C 284 E**

(2002/C 293/10)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(2002/C 293/11)

I. OGGETTO

- 1) È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
- 2) Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 150 000 t.
- 3) La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2096/2002 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

- 1) Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 29 novembre 2002 e scade il 5 dicembre 2002, alle ore 10.
- 2) Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

III. OFFERTE

- 1) Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
telex 234 27 FEGA E;
fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 2096/2002».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

- 2) L'offerta, come pure le prove e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro all'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 323 del 28.11.2002.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.